S. 119 / Nr. 35 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 63 III 119

35. Sentenza 15 Novembre 1937 nella causa Volonterio.

Regeste:
Iscrizione nell'elenco oneri d'un credito ipotecario al portatore.
Fintantochè il titolare non avrà notificato il proprio nome e domicilio, l'ufficio deve rifiutare l'iscrizione.
Riparto del ricavo della contestazione di un credito figurante nell'elenco oneri da parte di parecchi creditori ipotecari.
Poi capitali e loro accessori, il riparto va fatto tra i creditori contestanti secondo il grado dei loro crediti iscritti nell'elenco oneri.
Die Aufnahme einer in einem Inhabertitel verkörperten Grundpfandforderung in das Lastenverzeichnis ist durch das Betreibungsamt abzulehnen, solange der Ansprecher seinen Namen und Wohnort nicht angibt. Art. 140 und 156 SchKG.
Ist eine Pfandaufhaftung von nachgehenden Pfandgläubigern mit Erfolg bestritten worden, so ist der auf die betreffende

Seite: 120
Aufhaftung entfallende Teil des Verwertungserlöses auf die im Lastenverzeichnis aufgenommenen Kapital- und Nebenforderungen der bestreitenden Gläubiger nach ihrem Range zu verlegen.
L'office doit se refuser à inscrire un titre hypothécaire au porteur dans l'état des charges tant que le prétendu bénéficiaire de ce titre n'indique pas son nom et son domicile.
Dans le cas où une créance hypothécaire inscrite à l'état des charges a été contestée avec succès par des créanciers hypothécaires de rang postérieur, la part du produit de la réalisation afférente à cette créance sera attribuée aux créanciers contestants dans l'ordre de leur rang.

Nell'esecuzione no 29745 RJ contro Giuseppe Farinelli l'elenco oneri essendo stato parzialmente annullato dall'Autorità cantonale di vigilanza per insufficiente designazione delle ipoteche legali fatte iscrivere dal Canton Ticino e dal Comune di Muralto a garanzia del pagamento d'imposte e di tasse, l'Ufficio di Locarno, in data 15 gennaio 1937, allestiva un elenco oneri modificato.
I creditori pignoratizi Banca Popolare di Lugano e Banca Popolare Svizzera (quest'ultima quale detentrice d'un'ipoteca al portatore di 16000 fchi. e di un credito pure ipotecario di 11525 fchi. appartenuto precedentemente alla ditta Vela e Casetta) contestavano diversi crediti assistiti da ipoteche legali figuranti nel modificato elenco oneri a favore del Comune di Muralto. Non avendo quest'ultimo promosso, entro il termine legale assegnatogli dall'ufficio, azione per la convalida dell'iscrizione, questi crediti venivano stralciati dall'elenco oneri.
Nello stato di riparto l'ufficio attribuiva alla Banca Popolare di Lugano, titolare di un credito ipotecario di primo grado, il totale delle pretese del Comune di Muralto stralciate dall'elenco oneri in seguito alle contestazioni suddette, ossia l'importo di 4322 fchi. 90, escludendo cosi la Banca Popolare Svizzera, i cui crediti ipotecari erano di grado posteriore.
Da questa decisione l'avv. L. Volonterio si aggravava «quale domiciliatario del titolo di credito ipotecario di
16000 fchi..... al portatore, data 27 aprile 1934

Seite: 121
(portatore Motta-Biffoni Locarno)» e quale rappresentante «di Vela-Casetta, subingredita a Banea Popolare Svizzera, creditore di 11525 fehi». Chiedeva che il ricavo della contestazione delle pretese stralciate del Comune di Muralto fosse diviso in parti uguali fra i tre creditori che avevano contestato queste pretese.
Il gravame essendo stato respinto dall'Autorità cantonale di vigilanza, l'avv. Volonterio ha interposto tempestivo ricorso al Tribunale federale, riecnfermandosi nella sue conclusioni.
Considerando in diritto:
1.- E' dubbio se l'avv. Volonterio ha veste per ricorrere. Egli invoca la sua qualità di «domiciliatario» dell'ipoteca al portatore di 16000 fchi.; non precisa però il significato di quel termine. Ad ogni modo, egli non intende basare su questo titolo un diritto personale di credito, poichè designa come portatore un certo Motta-Biffoni a Locarno che figura per la prima volta nella procedura di ricorso, senza ch'egli abbia giustificato il possesso del titolo e sia indicato quale ricorrente. Nel corso della procedura di contestazione dell'elenco oneri fu designata come portatrice del titolo in parola la Banca Popolare Svizzera; nell'elenco oneri e nello stato di riparto l'ufficio indicò quale titolare del credito «il portatore domiciliato presso avv. L. Volonterio, Locarno». Quest'incertezza sulla persona del creditore non

esisterebbe, se l'ufficio, in ossequio alla norma posta nella sentenza Nosè e Greco-Cotti (RO 57 III p. 131), si fosse rifiutato d'iscrivere nell'elenco oneri il credito ipotecario in questione fin a tanto che il portatore non avesse reso noto il proprio nome.
Quanto all'altro creditore pignoratizio Vela-Casetta, l'avv. L. Volonterio agisce come mandatario, ma nella procedura antecedente al ricorso questo credito figurò ceduto da Vela-Casetta alla Banca Popolare Svizzera. Secondo il ricorso, a quest'ultima sarebbe subingredita la

Seite: 122
ditta Vela-Casetta; nessuna prova di questo subingresso risulta però dagli atti.
2.- Checchè ne sia, il ricorso, anche ammettendone la ricevibilità, dev'essere respinto, ma non pel motivo invocato dall'autorità cantonale. Essa dichiara che lo stralcio dei crediti del Comune di Muralto costituisce una rettifica pura e semplice dell'elenco oneri e non solleva il problema del riparto del ricavo delle contestazioni. Se con ciò intende dire che questo riparto non potrebbe aver luogo se non in caso d'azione giudiziaria fra il rivendicante ed i creditori contestanti la rivendicazione, essa erra. A tenor dell'art. 140 LEF, le disposizioni previste agli art. 106 e 107 LEF sono applicabili per analogia alla procedura di accertamento dell'elenco oneri. Il terzo, che entro il termine assegnatogli non fa valere giudiziariamente la sua rivendicazione, si ritiene che abbia rinunciato alla sua pretesa ed il beneficio di questa rinuncia spetta ai creditori che hanno contestato la pretesa. La questione è adunque un'altra: si tratta di sapere se nel fattispecie il ricavo della contestazione va ripartito tra i creditori contestanti secondo il grado dei loro crediti iscritti nell'elenco oneri oppure in parti eguali, come vorrebbe il ricorrente oppure proporzionalmente all'importo dei loro crediti, senza tener conto del grado. Per analogia a quanto ammesso dal Tribunale federale circa l'art. 250 cp. 3 LEF (RO 39 I p. 270 e seg.), devesi applicare il primo di questi metodi, almeno per il riparto dei capitali (per le spese risultanti da un'eventuale azione giudiziale dei creditori contestanti, la questione sarebbe invece dubbia, ma non occorre risolverla in concreto poichè una siffatta azione non fu necessaria). Per i capitali e loro accessori il sistema proposto dal ricorrente avrebbe come conseguenza di togliere al creditore pignoratizio di grado anteriore il diritto, che la legge gli riconosce, di essere soddisfatto col ricavo della realizzazione prima dei creditori di grado posteriore: questi ultimi potrebbero infatti impedirgli di salvaguardare il suo diritto preferenziale, unendosi a lui

Seite: 123
nella contestazione di rivendicazioni mal fondate, alle quali il debitore non si è opposto. Questa conseguenza è inammissibile. In concreto è pacifico che il credito della Banca Popolare di Lugano precede in grado i suddetti credito ipotecari di Vela-Casetta e di Motta-Biffoni. Ora, secondo lo stato di riparto, il credito ipotecario di primo grado a favore della Banca Popolare di Lugano rimane scoperto per 64607 fchi. 45. E' quindi evidente che il ricavo delle contestazioni ammontante a 4322 fchi. 90 le spetta nella sua totalità e che non vi è eccedenza da assegnare ai due altri creditori contestanti.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto